

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACIS, VIOLANTE, OCCHETTO, RIZZO, BOCHICCHIO SCHE-
LOTTO, BOTTARI, CIOFI degli ATTI, DE GREGORIO, FITTANTE,
FRACCHIA, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, MAN-
NINO ANTONINO, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI**

Presentata il 23 gennaio 1986

**Norme per il patrocinio della parte che non sia in grado
di sopperire alle spese del procedimento penale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Finora non ha trovato soluzione il problema di garantire, per quanto possibile, l'eguaglianza dei cittadini per la tutela dei loro diritti davanti a qualsiasi magistratura. Infatti non è stata ancora data attuazione al principio costituzionale per il quale « sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ».

Il problema si pone poi in termini particolarmente acuti per il processo penale per il quale tanto l'istituto della difesa d'ufficio quanto le norme vigenti in materia di gratuito patrocinio non garantiscono il diritto alla difesa dell'imputato quando non dispone dei mezzi necessari per farvi fronte.

Il patrocinio gratuito viene considerato dalla legge che lo regola, e che risale al 1923, « un ufficio onorifico e gratuito della classe degli avvocati e dei procuratori ». Si tratta quindi di una concezione superata e praticamente inoperante in quanto l'organizzazione dell'attività libero-professionistica rende sempre più complessa ed onerosa l'attività legale.

Considerazioni analoghe potrebbero svolgersi per la difesa d'ufficio che nell'esperienza comune si riduce, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, ad un mero simulacro di difesa. Non a caso la direttiva 102 della legge di delega al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale prevede l'adeguamento dell'istituto a criteri che ne garan-

tiscano l'effettività. D'altro canto è ormai opinione comune che l'emanazione di una nuova disciplina per il patrocinio per i non abbienti sia condizione preliminare per l'effettiva realizzazione del nuovo processo.

In attesa delle nuove disposizioni che peraltro costituiscono un tema assai discusso e contrastato e di complessa attuazione, insorgono nuovi problemi ai quali occorre dare una risposta, seppure parziale.

In particolare negli ultimi tempi si è posta con particolare acutezza la questione della difesa delle parti private nei cosiddetti maxiprocessi che si caratterizzano appunto per il grande numero degli imputati, per la complessità degli accertamenti e delle posizioni processuali. Tutto ciò comporta un impegno di tempo particolarmente gravoso soprattutto nella fase dibattimentale e costi esorbitanti per la copia degli atti processuali che raggiungono dimensioni del tutto inusuali.

In queste situazioni l'istituto del gratuito patrocinio si rivela impraticabile sia per la farraginosità della procedura di ammissione sia perché non soccorre il concetto di povertà cui è ancorato. Appare quindi necessario un intervento legislativo che affronti il problema in maniera specifica anche in considerazione del fatto che i maxiprocessi costituiscono la risposta sul piano processuale al crimine organizzato nelle forme nelle quali oggi si manifesta, e pertanto non si può nemmeno pensare ad un fenomeno passeggero destinato a concludersi entro un breve lasso di tempo.

Con la presente proposta di legge si propone che il giudice davanti al quale pende il provvedimento su richiesta della parte interessata ne valuti la condizione economica, in relazione alle imputazioni, alla particolare complessità del processo, alla durata e all'impegno richiesto per partecipare alle udienze (articolo 1).

Le parti ammesse al beneficio o i loro difensori hanno il diritto di estrarre copia

degli atti del procedimento senza spese e senza che vengano percepiti diritti, e di compiere in carta semplice tutti gli atti per i quali è chiesto l'uso della carta bollata (articolo 2).

Il giudice può sempre disporre indagini a cura della Guardia di finanza sulle condizioni del richiedente anche quando ritenga di dover accertare se permangono le condizioni di ammissione al beneficio (articolo 1, comma terzo). Può inoltre disporre, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente, che una quota delle spese sia posta a carico dello stesso. In ogni caso il professionista che abbia percepito somme dal proprio assistito ammesso al beneficio, deve darne comunicazione al giudice.

La proposta tende a introdurre un meccanismo molto semplice la cui applicazione è rimessa al magistrato procedente, che si trova nelle condizioni migliori per conoscere la situazione processuale e che dispone di un meccanismo di accertamento molto agile ed è in grado di adottare un provvedimento urgente che tuttavia può sempre essere corretto qualora si modificano le condizioni preesistenti.

La proposta di legge affronta infine il problema molto spinoso del corrispettivo da riconoscere al difensore che abbia prestato la sua attività. La soluzione adottata vuol rappresentare una innovazione che potrebbe, se approvata, consentire una utile sperimentazione in vista della riforma organica del patrocinio dei non abbienti.

L'articolo 3 prevede che il giudice a richiesta dell'interessato liquidi le competenze dovute al difensore per l'attività prestata nel processo. La liquidazione costituisce un onere deducibile, a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e in quanto tale il professionista può dedurlo dal reddito complessivo. Le detrazioni in ogni caso non possono essere superiori al 25 per cento del reddito imponibile dichiarato nell'anno precedente (articolo 5).

Un tale sistema non comporta alcun onere diretto per l'erario e dovrebbe essere considerato assai conveniente dai professionisti e in particolare da coloro che dichiarano redditi medio-alti e sono quindi interessati ad una sostanziosa decurtazione del reddito imponibile. La so-

luzione proposta dovrebbe pertanto favorire l'assunzione della difesa delle parti ammesse al beneficio da parte di professionisti qualificati e di larga esperienza.

Si propone infine che le disposizioni si applichino anche ai consulenti di parte.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In qualsiasi fase del procedimento penale per delitti di competenza del tribunale e della corte d'assise, il giudice avanti il quale pende il procedimento, a richiesta della parte che non sia in grado di sopperire alle spese per la tutela dei propri interessi nel giudizio, la ammette, con provvedimento motivato, ai benefici previsti dalla presente legge.

Per la concessione del beneficio il giudice tiene conto delle condizioni economiche dell'imputato, della gravità delle imputazioni, della particolare complessità del processo, della sua durata e dell'impegno richiesto per partecipare alle udienze del dibattimento.

Il giudice può sempre disporre indagini a cura della guardia di finanza, sulle condizioni economiche del richiedente, anche quando ritenga opportuno accertare se permangono le condizioni di ammissione al beneficio.

In caso d'urgenza, il giudice può disporre l'ammissione provvisoria ai benefici previsti dalla presente legge, con riserva di revoca qualora si accerti la mancanza dei presupposti.

ART. 2.

Le parti ammesse al beneficio o i loro difensori hanno diritto di estrarre copia degli atti del procedimento senza spese e senza che vengano percepiti diritti, e di compiere in carta semplice tutti gli atti per i quali è richiesto l'uso della carta bollata.

Le somme dovute per le spese, i diritti, e per le imposte di bollo e di registro sono annotate a debito anche ai fini del loro recupero secondo le disposizioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

ART. 3.

Il giudice avanti al quale pende il procedimento provvede, a richiesta dell'interessato, alla liquidazione delle competenze dovute al difensore per la attività prestata nel processo.

ART. 4.

Il giudice, tenuto conto delle condizioni economiche della parte, può disporre col provvedimento di ammissione o con quello di liquidazione, che una quota delle spese venga posta a carico della parte.

Il professionista che abbia percepito somme dalla parte ammessa al beneficio deve darne comunicazione al giudice.

ART. 5.

La somma liquidata a norma dell'articolo 3, diminuita della quota eventualmente posta a carico della parte e delle somme comunque percepite dal professionista, può essere dedotta dal reddito complessivo, quale onere sostenuto dal contribuente, a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

In ogni caso la detrazione non può essere superiore al 25 per cento del reddito imponibile dichiarato nell'anno precedente.

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai consulenti di parte.

ART. 7.

Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sul capitolo 1959 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.